



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Via G.B. Niccolini, 25 – 56017 San Giuliano Terme (PI) Tel. 050-819111 – Fax 050-819220 <http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it>

ORDINANZA N. 36.

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E CADUTA ALBERI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE
D.P.R. 753/1980.**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex-art. 54 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

Visto:

il disposto di cui all'art. 52 del sopracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei ..omissis..”;

il disposto di cui all'art. 55 del sopracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:

“i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ..omissis..”;

Considerati i rischi derivanti da:

- una possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze di cui al già citato D.P.R. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- il pericolo d'incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

Visti la Legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Giuliano Terme (PI), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestite da terzi, **di verificare ed eliminare i fattori di pericolo** per la “caduta di alberi” e “pericolo di incendio e propagazione”, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, **entro sessanta giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web;
- divulgata mediante organi di stampa e informazione;
- trasmessa all'U.T.G. Prefettura di Pisa;
- trasmessa alla Provincia di Pisa;
- trasmessa alla Questura di Pisa;
- trasmessa al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- trasmessa alla Guardia di Finanza Pisa;
- trasmessa la Corpo Forestale dello Stato di Pisa;
- trasmessa al Comando VV.FF. di Pisa;
- trasmessa al Comando Polizia Municipale di San Giuliano Terme (PI);
- trasmessa alla Direzione Territoriale Produzione di Firenze R.F.I. S.p.A.;

AVVERTE

Che eventuali trasgressioni al presente provvedimento saranno punite con le comminatorie stabilite dal D.P.R. 753/1980, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, restando salve e impregiudicate le eventuali inflizioni connesse alla violazione dell'art. 650 Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è l'Arch. Silvia Fontani, Dirigente del Settore 2 “Territorio Ambiente e Grandi Opere Pubbliche”.

INFORMA

Chiunque vi abbia interesse, che avverso il presente atto è ammesso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;
- entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giuliano Terme, li 22 Aprile 2015.

IL SINDACO
Sergio Di Maio